

Regole fiscali omogenee

ANDREA FRADEANI

Regole fiscali omogenee anche per le microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria. Lo chiedono i **commercialisti** che, a meno di una settimana dal decreto del Mef sulle modifiche al Tuir per le nuove regole contabili, avvenuta a conti annuali sostanzialmente già depositati, diffondono, a opera del Consiglio nazionale e della Fondazione dei **commercialisti**, un documento datato 7 agosto 2017 sulle problematiche più spinose della fiscalità delle società di capitali italiane chiamate ad applicare le nuove disposizioni civilistiche. Il lavoro inizia stigmatizzando la tripartizione che caratterizza la determinazione del loro carico tributario. A coloro che applicano i principi contabili internazionali si sono infatti aggiunti gli Oic adopter e le microimprese: il secondo insieme, come il primo, applica il principio di derivazione rafforzata, mentre il terzo rimane a quello di derivazione semplice. I **commercialisti** criticano tale scelta evidenziando come, soprattutto per le realtà che non sfruttano le facoltà dell' art. 2435-ter del codice civile, sia foriera di costi amministrativi tanto per i redattori quanto per gli stessi accertatori. Il Consiglio nazionale ha quindi suggerito, nelle competenti sedi, di consentire alle microimprese con abbreviato o ordinario di accedere alla disciplina degli Oic adopter. Il documento prosegue declinando il concetto di derivazione rafforzata secondo i decreti Ias, come aggiornati dal dm del 3 agosto 2017. Vengono precisati, alla luce della normativa e delle interpretazioni vigenti, i concetti di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio: i driver per i redattori non sono più, per tali concetti, quelli dettati dal Tuir (improntati su logiche giuridico/formali) bensì debbono essere rinvenuti nei principi contabili. La derivazione rafforzata non determina, però, l' abrogazione dei limiti quantitativi alla deduzione di alcuni costi, dell' esclusione dal reddito di specifiche componenti positive e negative, della ripartizione in più periodi di imposta di determinati costi e ricavi nonché della rilevanza, secondo il principio di cassa, di particolari componenti positive e



negative. Di interesse è l' analisi degli impatti tributari causati dall' eliminazione dell' area straordinaria del conto economico. Gli effetti Irap, quelli potenzialmente più significativi, debbono essere letti alla luce di due considerazioni: in primis il principio di correlazione, ossia la valenza ai fini dell' imposta, anche prima dell' introduzione delle nuove regole, di numerose poste exstraordinarie in quanto legate a componenti rilevanti per la base imponibile di periodi precedenti o successivi; quindi la sterilizzazione, operata dal milleproroghe, dei componenti straordinari da operazioni di trasferimento di aziende o loro rami (ma pure fusioni, scissioni e altre operazioni sociali straordinarie che le riguardano). Sul piano Ires, le conseguenze riguardano essenzialmente la deduzione degli interessi mediante Rol: la neutralizzazione non è generale, riferendosi solo alle citate componenti straordinarie da trasferimento, in senso lato, di aziende o loro rami. Vengono quindi affrontate le problematiche degli errori contabili e della decorrenza delle nuove norme. Sul primo punto si precisa come, allo stato attuale, non possano rilevare fiscalmente le previsione dell' Oic 29 secondo cui la correzione di errori non rilevanti, commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel conto economico del periodo in cui si individua l' errore; tale è però, per i **commercialisti**, non condivisibile poiché non in linea con il principio di derivazione rafforzata. Sulla decorrenza viene sottolineata la coincidenza fra quella delle nuove regole civilistiche (e dei relativi principi contabili nazionali) e le modifiche al Tuir operate dal milleproroghe; viene ribadita l' irrilevanza fiscale dei ripristini e delle eliminazioni di attività e passività, con particolare riferimento alle spese di pubblicità, di ricerca e ai costi di transazione in relazione ai crediti e debiti ante 2016; per le operazioni pregresse all' applicazione delle nuove regole valgono, in ogni caso, le disposizioni tributarie previgenti (con un regime ad hoc per i derivati speculativi); viene inoltre analizzati la valenza delle imputazioni a patrimonio netto, in sede di prima applicazione delle disposizioni del dlgs 139/2015, ai fine Ires, Irap e Ace.